

"RADAR - PRESS"

SERVIZIO RITAGLI DA GIORNALI E RIVISTE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

ROMA - Via Pavia, 43 - Telef. 821-605

Ritaglio

Giacchini

IL POPOLO DI ROMA

ROMA

16 GEN. 1952

SOLO IL LEGISLATORE POTRA' DIRE LA PAROLA DEFINITIVA

Circa gli obiettori di coscienza nessuna legge del nostro codice

I vari processi svoltisi in Italia - Un parere dell'on. Calosso - Una chiarificazione che si impone onde dare all'opinione pubblica la risposta che risolve il problema

III. I Tribunali Militari italiani chiamati a giudicare casi di obiezione di coscienza hanno concordemente emesso sentenza di condanna. Talvolta i Magistrati, mossi da seria preoccupazione, hanno chiesto la perizia psichiatrica: ma ogni volta hanno ottenuto risposta negativa, che i soggetti erano sani di mente.

Il caso di maggior rilievo fu quello del « testimone di Jehova » Pietro Pinna da Ferrara, che per tre volte rifiutò l'uniforme, subendo due processi e due condanne, e salvandosi da un terzo dibattimento soltanto a causa delle sue precarie condizioni di salute.

Al Pinna seguirono altri « obiettori di coscienza »: Eleovino Santi di Bologna (amico di Garry Davies), Pietro Ferras di Sanremo (anarchico, suoi due processi), Mario Barbani (deposò il fucile ai piedi del Gen. Marras a Palermo), Sergio Vasseri Faenza (processato e condannato a Napoli), ed ora — ultimo in ordine di tempo — Goffredo Gazzotti di Poesse, che nel Carcere Militare di Palermo attende l'ora del processo e delle conseguente condanne.

Occorre aggiungere che prima di Pietro Pinna, vi furono in Italia altri due obiettori di coscienza, dei quali alcuno ha parlato: Rodrigo Castiello ed Enrico Ceroni, entrambi di Torino, che furono condannati a Livorno.

Il caso di Pietro Pinna fu senza dubbio il più sensazionale; e la stampa italiana illustrò la figura di questo « Testimone di Jehova », attirando l'attenzione di studiosi e uomini politici; testi a difesa furono in tale occasione l'on. Calosso e i prof. Capitini e Marcucci.

Eleovino Santi si fece notare soprattutto per una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica: « non è vigliaccheria — egli diceva in tal lettera — che mi spinge a questo passo; io chiedo di fare un servizio più duro, per un periodo più lungo, purché esso sia di utilità ed una parte dei cittadini di questo mondo, senza danneggiare nessun

altro. Non voglio fare la guerra, né aiutare in qualsiasi modo coloro che la fanno. Disubbidirò ad ogni ordine che sia in contrasto con la mia coscienza, finché non esista una legge in difesa del diritto di non uccidere ».

Di solito gli « obiettori di coscienza » (almeno quelli italiani) si rassegnano al loro destino, e pur essendo condannati (il Codice Penale in vigore prevede, solo il caso di disobbedienza o diserzione) proseguono nella loro opera e nelle loro convinzioni.

In difesa degli « obiettori di coscienza » si sono levati in Italia deputati di ogni corrente: primi fra tutti gli onorevoli Giordani e Calosso, l'Uomo democratico e l'altro socialdemocratico, che hanno presentato in Parlamento un disegno di legge in tal senso.

Secondo tale progetto di legge — che fu accolto favorevolmente nei vari ambienti politici — gli « obiettori di coscienza » (cioè: quelli ricon-

sciuti tali dai Tribunali) dovrebbero essere adibiti a lavori gravosi, ma non al servizio militare.

A tal proposito l'on. Calosso ha detto: « Vincono le guerre quegli eserciti che riconoscono gli obiettori. Le perdono quelli che misconoscono un tal riconoscimento ».

Difensore strenuo degli obiettori si è rivelato fin dall'inizio dei primi casi del genere un noto avvocato del Foro di Torino, l'avv. Bruno Segre, che oggi conta al suo attivo il patrocinio di tutti i « testimoni di Jehova » italiani.

L'avv. Segre dirige un periodico di rilievo: « L'Incontro », che predica l'unione tra i popoli, l'amicizia tra le razze e la difesa della libertà di coscienza.

In una intervista concessa alla radio di Monte Ceneri, l'avv. Segre ha dichiarato l'altro: « Gli obiettori di coscienza sono giovani di educazione, cultura e ambiente

sociali diversissimi. Pur partendo da premesse ideali differenti, hanno scoperto — attraverso studi, colloqui ed esperienze — una verità antica: Amare il prossimo come un fratello. E di qui sono giunti alla stessa constatazione: che uccidere in tempo di guerra un uomo è un delitto eguale a quello in tempo di pace. Per alcuni è un peccato contro Dio, per altri un crimine contro la Natura ».

Si tratterebbe, in sintesi, di prevedere una nuova categoria di esonerati dal servizio militare, che si aggiungerebbe a quelle già esistenti (sacerdoti, donne, inabili).

Il prof. Aldo Capitini a tal proposito ha scritto: «... La Costituzione italiana parla di obbligatorietà del servizio militare "nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge". Ora come vi sono già per legge le esclusioni delle donne, dei sacerdoti e degli inabili, basterebbe che una nuova legge parlasse di una quarta ca-

tegoria: gli obiettori di coscienza, previo adeguato accertamento che va fatto, non da un tribunale di militari... ma da un consenso giudicante costituito da educatori, da professori ideali religiosi e morali, da donne, sul modello inglese. L'organo giudicante può essere severissimo, sia nell'accertare i precedenti della persona, sia nello stabilire i servizi alternativi... ».

In Italia siamo ben lontani da questo riconoscimento. Noi stessi che scriviamo non sappiamo esprimerci in ordine all'urgenza e alla bontà o meno d'una legge che difenda gli « obiettori di coscienza ».

Il problema è vasto e complesso. Merita un attento esame da parte delle nostre autorità e dei parlamentari.

Perché è bene che una parola definitiva sia detta in proposito, affinché esista una norma precisa che vieti o protegga l'obbedienza di coscienza.

Lasciando ogni singolo caso a libero giudizio dei Magistrati Militari, non si risolve alla base l'interrogativo della liceità o meno dell'obbedienza di coscienza.

Gli on. Giordani e Calosso hanno presentato un disegno di legge che adeguerebbe su tale questione l'Italia ai diciotto paesi favorevoli ai « Testimoni di Jehova »: qualora il progetto fosse respinto o approvato, Magistrati, uomini politici e studiosi saprebbero l'esatto pensiero dei nostri legislatori in proposito, e più non sorgerebbe l'equivoco di un errato giudizio da parte del pubblico.

L'opinione pubblica italiana ha il diritto di sapere se l'obbedienza di coscienza (sempre che sia veritiera) costituisca diserzione e disobbedienza punibile, oppure se sia esclusamente una pazienza di coscienza, dettata da motivi religiosi, che la nostra legge permette.

Questa chiarificazione sono concordi studiosi e uomini politici di ogni tendenza: ed è augurabile che un ampio dibattito inneggi al simile questione, che il nostro Paese conosca per la prima volta in questo dopoguerra.

DANIELE ENRIGUEZ